

ACCORDO REGIONALE CON LE FARMACIE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI IN FARMACIA

Tra
Regione Lombardia, rappresentata dal Direttore Generale Welfare, Dr. Giovanni Pavesi,
e
Federfarma Lombardia, rappresentata dal Presidente, Dr.ssa Annarosa Racca,
e
Assofarm/Confservizi Lombardia, rappresentata dal Delegato Regionale, Dr. Renato Acquistapace,
e
Federazione Regionale degli Ordini dei farmacisti, rappresentata dal Presidente, On. Dr. Andrea Mandelli, per quanto attiene agli aspetti di rilevanza professionale e deontologica;
di seguito cumulativamente individuate anche come "Parti" e singolarmente come "Parte".

Premesso che

la Legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 471 prevede che "In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021 la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti.";

Visto

L'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei Vaccini Anti SARS-COV2 recante le modalità di esecuzione delle vaccinazioni in farmacia;

Vista

la necessità di promuovere campagne vaccinali attraverso l'offerta della somministrazione di vaccini presso le Farmacie convenzionate

le Parti convengono e stipulano quanto segue

1. Le premesse e ogni altra considerazione sopra esposte fanno parte integrante del presente accordo.
2. Oggetto del presente accordo è la fornitura di dosi vaccinali alle farmacie da parte delle ATS/ASST e la successiva somministrazione nelle farmacie aperte al pubblico *da parte*

dei farmacisti, opportunamente formati.

3. Oggetto dell'accordo è la partecipazione alla campagna anti covid-19 per gli anni 2021 e 2022. Le farmacie si impegnano a partecipare in via sperimentale alla campagna antinfluenzale 2021-22, previa autorizzazione AIFA per la somministrazione dei vaccini anti-influenzali.
4. Ogni Farmacia riconosce il centro vaccinale della ASST del distretto, le RSA, il MMG e il PLS come riferimento per la gestione delle casistiche complesse ovvero della necessità di vaccinazione in ambiente protetto.
5. La farmacia può recepire l'adesione del cittadino, il consenso e il numero di cellulare dello stesso.
6. La farmacia che si metterà a disposizione per inoculare il vaccino, comunicherà ai sistemi ICT regionali le proprie agende, in base a procedure concordate tra le Parti.
7. Il farmacista verificherà lo stato vaccinale del cittadino tramite la piattaforma regionale e registrerà sulla stessa l'avvenuta somministrazione.
8. Previo accordo tra le Parti, le dosi vaccinali verranno consegnate in farmacia a cura delle strutture indicate da Regione Lombardia, se applicabile, in base alle procedure previste dalla DGR XI/2011 del 31/07/2019, prorogata dalla DGR XI/3675 del 13/10/2020.
9. La vaccinazione avviene nel rispetto di quanto previsto dall'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei Vaccini Anti SARS-COV2 recante le modalità di esecuzione delle vaccinazioni in farmacia comprendente anche le procedure dei diversi passaggi che compongono il percorso vaccinale.
10. Con appositi protocolli verranno definite le procedure dei diversi passaggi che compongono il percorso vaccinale, compresa la gestione delle emergenze. AREU garantisce il supporto alle Farmacie in caso di reazione anafilattica grave dovuta alla vaccinazione, alla comparsa di orticaria improvvisa, problema respiratorio, emodinamico. In caso di reazione avversa, insorta nella fase post inoculazione durante il periodo di osservazione in Farmacia, l'OP_SAN fornisce supporto di emergenza al Cittadino e attiva immediatamente il soccorso sanitario contattando il Sistema di Emergenza Urgenza.
11. La vaccinazione viene eseguita da farmacisti adeguatamente formati grazie alla partecipazione a corsi organizzati dall'Istituto Superiore della Sanità, dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei farmacisti, da altre istituzioni accreditate e/o da forme di tutoraggio pratico da parte di professionisti sanitari; la Federazione Regionale degli Ordini dei Farmacisti metterà a disposizione, tramite apposita piattaforma informatica, la banca dati degli attestati di formazione acquisiti dai farmacisti.
12. La Farmacia per ogni dose somministrata riceverà un compenso di Euro 6,00 comprensivo di tutti i passaggi del percorso vaccinale in coerenza con quanto già previsto dalla DGR 3675/2020. A titolo di rimborso per gli oneri ulteriori relativi all'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale, dei materiali di consumo, all'attività di smaltimento rifiuti ed ad ogni altra spesa comunque connessa all'esecuzione dei vaccini anti Sars-Cov-2, anche in relazione agli aspetti amministrativi, è previsto il riconoscimento di ulteriori Euro 6,00 per ogni dose somministrata.
13. Le competenze delle farmacie verranno rendicontate, previo accordo tra le Parti, mediante la fattura già prevista dalla DGR 3676/2020 per i Servizi SISS o tramite la fattura già in essere per la Distribuzione per conto.

14. Per quanto attiene alla tutela della riservatezza viene qui richiamata per quanto applicabile la DGR XI/796 del 12/11/2018.

15. Il presente accordo entra in vigore dalla data di entrata in vigore della delibera regionale di approvazione e scadrà il 31/12/2022, salvo disdetta che potrà essere comunicata da una delle Parti alle altre Parti, con preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante Raccomandata A/R o altro strumento legalmente equivalente.

Milano, _____

Direttore Generale
Welfare
Regione Lombardia
Dr. Giovanni Pavesi

Presidente
Federfarma
Lombardia
Dr.ssa Annarosa
Racca

Delegato regionale
Assofarm/Confserviz
i Lombardia
Dr. Renato
Acquistapace

Presidente
Federazione
Regionale
Ordini
Farmacisti
On. Andrea
Mandelli

—

—
